



ARMANDO TRASARTI

Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola

Prot. N.69/15-XIX

DECRETO

Disposizioni per il riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) degli insegnanti nelle scuole paritarie dell'Infanzia e Primarie presenti nella Diocesi di Fano.

Con il presente Decreto, al fine di meglio definire le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica (IRC) nelle scuole paritarie dell'Infanzia e Primarie, il sottoscritto Mons. Armando Trasarti, Vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola

APPROVA

le seguenti disposizioni per il riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) degli insegnanti nelle scuole paritarie dell'Infanzia e Primarie presenti nella Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola.

1. NATURA E CARATTERISTICHE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L'Insegnamento della religione cattolica è una disciplina a servizio di una scuola che promuove la formazione integrale della persona *"tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano"*. L'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede del 1984 e le successive Intese applicative (fino alla nuova Intesa DPR 175/2012) indicano le linee essenziali di tale insegnamento, corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

L'Insegnamento della religione cattolica concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative specifiche di ciascun ordine e grado scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'insegnamento, facendo propria l'esigenza di una progettazione educativo-didattica attenta alla situazione culturale e sociale dei bambini, dei ragazzi, e delle loro famiglie.

L'Insegnamento della religione cattolica risulta pertanto:

- a) *assicurato dalla Repubblica Italiana e liberamente scelto da genitori e alunni (Accordo, 9.2; Intesa, 1.1 e 2.1; Nota CEI 1991, 12);*
- b) *impartito da Insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Prot. addizionale 5; Intesa 2.1.d; 2.5; 2.7 e 4.1);*

- c) *svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo indicazioni didattiche approvate (Accordo, 9,2; Intesa, 1.1-2 e 4.1; Nota CEI 1991, 13);*
- d) *in conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 1991, 13);*
- e) *nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1 e 2.1.a);*
- f) *distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 1984, 13; Nota CEI 1991, 13);*
- g) *offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 1984, 9; Nota CEI 1991, 7);*

Queste indicazioni, secondo la nuova Intesa sull'IRC (DPR 175/2012), vanno applicate in tutte le scuole pubbliche italiane e fin dalla Legge 62/2000 anche le scuole paritarie fanno integralmente parte del sistema delle scuole pubbliche, accanto alle scuole statali e degli enti locali.

Con questo Decreto, perciò, sono definite le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole paritarie dell'Infanzia e Primarie.

2. DECRETO DI IDONEITA'

In via generale, ai fini del riconoscimento dell'idoneità nelle scuole sia statali che paritarie, rimangono valide le disposizioni contenute nel Regolamento n.168/13 del 3.9.2013 e nel Decreto n.220/13 del 18.11.2013. Resta fermo, perciò, che – in presenza dei requisiti ivi previsti – può essere conseguita l'idoneità come insegnante di classe/sezione (sia nelle scuole statali che paritarie) anche secondo la procedura disciplinata dai citati Decreto e Regolamento.

Tuttavia, al fine di regolarizzare la situazione dei docenti di classe o sezione nelle scuole paritarie Primarie o dell'Infanzia, in possesso dei requisiti di studio previsti dalla normativa vigente, ma non provvisti della idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica, sono definite le seguenti condizioni per il riconoscimento di tale idoneità solo per questi gradi di scuola:

1. I docenti devono aver insegnato Religione Cattolica nella classe/sezione almeno per un anno scolastico nel quinquennio 2007/2012 (requisito sufficiente ai sensi del punto 4.3.1.b2 dell'Intesa 2012); oppure - per i docenti che non si avvalgano della procedura di cui al Decreto 17/2014 del 18/14 – possedere uno degli altri titoli di qualificazione per l'insegnamento della religione cattolica previsti dal regime definitivo o transitorio dall'Intesa del 2012.
2. Il Gestore della scuola dovrà consegnare una dichiarazione scritta nella quale si attesta che il docente è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa per l'insegnamento della disciplina e di uno dei requisiti professionali di cui sopra.
3. I docenti devono frequentare un corso di formazione di 40 ore organizzato dall'Ufficio Diocesano IRC al termine del quale verranno sottoposti ad un colloquio di verifica delle competenze possedute, *il cui l'esito verrà considerato positivo se valutato pari o superiore a 7/10.*
4. Affinché il corso possa essere considerato valido, le assenze non potranno superare più di 6 ore (almeno n. 34 ore di frequenza effettiva); *riduzioni di frequenza potranno essere consentite, valutando caso per caso, a docenti che posseggano più requisiti di qualificazione professionali tra quelli previsti dall'Intesa o eccedenti quello minimale di cui sopra al punto 1;*
5. I docenti devono possedere i requisiti di cui ai canoni 804 e 805 del CDC (Codice di Diritto Canonico) ed ottemperare a disposizioni della CEI e dell'Ordinario diocesano, cioè:

- una documentata conoscenza dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico nelle scuole dell'Infanzia e Primarie;
- una competenza pedagogica-didattica e metodologica adeguata al grado di scuola in cui si insegna;
- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata, vissuta nella piena comunione ecclesiale.
- una responsabile e generosa partecipazione alla vita della comunità diocesana e parrocchiale, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- l'assidua partecipazione ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio diocesano per l'IRC;
- nel caso di una eventuale revoca dell'idoneità e per insegnanti provenienti da altre Diocesi, sono da applicare le disposizioni di cui al Decreto n.17/14 e al Regolamento n.18/14 del 01.07.2014.

La certificazione di idoneità, nell'ambito della procedura di cui al presente Decreto - che viene attuata *una tantum* nel contesto del regime transitorio che scadrà al termine dell'anno scolastico 2016/17 - verrà rilasciata con le seguenti condizioni:

- per l'Insegnamento della Religione Cattolica solo nelle scuole paritarie dell'Infanzia o Primarie, per cui non è spendibile nelle scuole statali;
- per l'Insegnamento della Religione Cattolica solo nella classe/sezione in cui già insegna, per cui non abilita ad essere insegnanti "specialisti", cioè al poter insegnare solo IRC in altre classi o sezioni.

Documenti da presentare:

1. Domanda di idoneità e di partecipazione al corso (allegato A);
2. Informativa e consenso all'uso dei dati personali (*privacy*) (allegato B);
3. Attestato del proprio parroco di appartenenza ecclesiale (allegato C);
4. Autocertificazione di Stato di Famiglia (allegato D).

Dalla Residenza Vescovile di Fano, 1 giugno 2015



+ Armando Trasarti

✠ Armando Trasarti

Vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola